

vica ^{ma}

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
16 APR. 2013
TARCENTO (UD)
Prot. n. 3256/C258

“RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL BULLISMO NELLE CLASSI E NELLE SCUOLE”

(10 Aprile 2013 – Udine)

Ma Kerhmi
è il secondo se
diffondiamo le
relazione?
grame

ATTI DI BULLISMO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA.

RESPONSABILITÀ DOCENTE E DELLA SCUOLA DI FRONTE ALLA GIURISPRUDENZA”

(Relatore: Avv. Capaldo)

R 26/06/13

L'atto di aggressione del bullismo, consapevole e volontario, porta un soggetto a comportarsi in modo illecito verso un altro soggetto, tendenzialmente più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica, economica, ecc.). Ciò si concretizza nell'ambito di rapporti tra ragazzi appartenenti al medesimo contesto relazionale e paritario come, per esempio, nel caso di compagni di scuola.

Per questo fenomeno non esiste una definizione giuridica; pertanto bisogna partire evidenziando innanzitutto l'esistenza di una **corresponsabilità educativo- formativa dei genitori e della scuola** nel processo di crescita del minore. Oltre che sul piano della funzione educativa, la scuola è comunque coinvolta anche ed in modo giuridicamente importante sul terreno dell'obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati.

Occorre esaminare innanzitutto le norme giuridiche di riferimento. Nell'art. 30 della Costituzione, a mente del quale *“è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”*, nonché l'art. 147 c.c. che prevede *“(..) l'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*.

Come si può osservare l'obbligo di educazione riguarda primariamente il rapporto genitore-figlio minore ma va trattato con trasparenza la responsabilità personale, oltre che degli allievi, di ciascun soggetto interessato alla relazione educativa: gli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sugli allievi), il dirigente scolastico (che ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza) ed i genitori (coloro che hanno il dovere di educare il ragazzo). Quindi si parla tecnicamente di:

- Culpa in educando relativamente alla colpa dei genitori (l'affidamento dei figli alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli)
- Culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti (lo studente, con l'iscrizione alla scuola, acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto).

La giurisprudenza più recente si sta orientando nell'adottare la “linea dura” contro il bullismo, che si verifica tra i banchi di scuola al fine di dare una risposta concreta a detto fenomeno antisociale, gravemente lesivo della dignità e della integrità fisica e morale delle vittime innocenti.

L'avvocato conclude elencando le adeguate **misure preventive** da adottare:

- adeguato sistema sanzionatorio disciplinare
- sanzionabilità delle condotte extrascolastiche (considerare gli atti collegati alla vita extrascolastica)
- sensibilizzazione degli studenti e genitori circa il fenomeno
- istituzione di sportelli di ascolto
- vigilanza all'interno dell'istituto e all'uscita

“BULLISMO E CYBERBULLISMO”

(Relatore: Dott. D. Fedeli)

La radicalizzazione dei fenomeni di bullismo ed alcuni cambiamenti qualitativi (abbassamento delle fasce di età coinvolte, incidenza di episodi di violenza di gruppo) richiedono delle azioni condivise e pianificate.

A tal fine sono state elaborate delle “**Raccomandazioni**”, indicazioni rivolte alle istituzioni scolastiche per la progettazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo.

Queste sono organizzate in capitoli:

- definizione del fenomeno
- riconoscimento del fenomeno (strategie atte a monitorare il fenomeno ed a rilevarne in modo tempestivo il manifestarsi)
- organizzazione scolastica (favorire comportamenti responsabili e pro sociali)
- protezione degli alunni e studenti (occuparsi del benessere e favorire la reintegrazione sociale di tutti i protagonisti dei fenomeni di aggressività: bullo, vittima, spettatori passivi, ...)
- rapporto con le componenti interne (coinvolgimento attivo degli alunni e studenti) ed esterne (rapporti collaborativi con enti ed istituzioni del territorio)

Con queste Raccomandazioni sarà possibile verificare in che misura la singola istituzione scolastica è preparata per contrastare efficacemente il bullismo ovvero su quali elementi deve concentrarsi un'azione di miglioramento.

Il Dott. Fedeli prosegue analizzando il fenomeno del **bullismo come violazione morale o convenzionale**. Le regole di un ragazzo possono essere sia morali che convenzionali: le prime sono legate alle emozioni e sono la violazione di regole immodificabili e indipendenti dall'autorità, mentre le seconde non hanno coinvolgimento emotivo, sono sanzionabili e sono la violazione di regole modificabili e dipendenti dall'autorità (per es. il bambino va in bagno per lavarsi le mani ma lo fa solo in presenza dell'insegnante).

Nell'evoluzione della concezione dell'essere bambino, si ha un rovesciamento di prospettiva: mentre Piaget affermava che il bambino è un essere convenzionale che rispetta le regole dell'autorità e solo crescendo diventa essere normale, oggi il bambino possiede tendenze normali che perderà con lo sviluppo.

Il Dott. Fedeli prosegue elencando le **azioni educative** da adottare nel momento in cui si innescano meccanismi di disimpegno morale:

- educare ad un corretto uso delle parole
- non abituare il confronto con gli altri
- educare all'assunzione di responsabilità
- far riflettere sulle conseguenze emotive

Come nel mondo “reale” ci sono bulli che usano violenze fisiche o psicologiche nei confronti dei compagni turbando la serenità di un gruppo, così nel mondo “virtuale” esistono persone che, avvantaggiate anche dall'anonimato, usano il Web per esercitare la loro prepotenza. È questo il fenomeno del cosiddetto **cyberbullismo**, una forma di molestia condotta tramite mezzi elettronici e più specificatamente l'e-mail, le chat, i blog, i siti web e i telefoni cellulari.

Inoltre il bullo può fotografare o filmare la vittima in momenti in cui non desidera essere ripresa e poi invia le sue immagini ad altri per diffamarlo, per minacciarlo oppure allo scopo di autoelogiarsi.

L'approccio educativo da adottare in questi casi è duplice: da un lato bisognerebbe aiutare il ragazzo a riflettere sulle ripercussioni emotive dell'infrazione (*infrazione morale*), dall'altro farlo riflettere sulle ripercussioni sociali dell'infrazione (*infrazione convenzionale*).

Nella quotidianità si tende ad avere un approccio svalutante verso il ragazzo bullo (es: "Vergognati ..."), a dargli una spiegazione formalistica (es: "Non è bello ...") oppure ad offrighi una riflessione empaticizzante (es: "Tu come ti sentiresti ...", "Come rimedieresti?"), ma sarebbe opportuno aiutare inizialmente la vittima, confortarla per poi volgere l'attenzione al ragazzo che ha commesso la "bravata".

TARCENTO, 16/04/2013

L'insegnante
Angelotta